Codice Civile (Artt. 230 bis, 2083 e 2135)

230-bis. Impresa familiare (2) (4).

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (3).

- (2) Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 13, L. 20 maggio 2016, n. 76.
- (3) Vedi l'art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730, per la disciplina dell'agriturismo, l'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dall'art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

(4) Per la possibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di natura fiscale di cui al presente articolo, vedi l'art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

2083. Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori ⁽¹⁾ i coltivatori diretti del fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

⁽²⁾ Vedi la *L. 8 agosto 1985, n. 443*, sull'artigianato, la *L. 5 ottobre 1991, n. 317*, recante provvidenze per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e l'*art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. I piccoli imprenditori di cui al presente articolo sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'*art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*.

2135. Imprenditore agricolo $\frac{(1)(2)(3)}{(1)(2)(3)}$.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge .

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente: «Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) Il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

(3) Vedi, gli artt. <u>da 8 a 15</u>, <u>L. 3 maggio 1982</u>, <u>n. 203</u>, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli <u>1</u> e <u>2</u>, <u>D.Lgs. 29 marzo 2004</u>, <u>n. 99</u> e, per la conduzione

zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. $\underline{2}$, $\underline{3}$ e $\underline{9}$, \underline{L} . $\underline{24}$ dicembre $\underline{2004}$, \underline{n} . $\underline{313}$.